



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 13/01/2011
Prot. 24 / IX / 0000518 / MA005.A002



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per le politiche previdenziali
Divisione IX

Circolare n. 1 /2011

Agli Istituti di Patronato e di
Assistenza Sociale

Alle Direzioni Regionali del lavoro

Alle Direzioni Provinciali del
lavoro
Servizio Ispezione del lavoro

Agli Enti di Previdenza ed
Assistenza Sociale

LORO SEDI

Allegati n.: 1

Oggetto: D.M. 10 ottobre 2008, n.193 – Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n.152 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.288 del 10.12.2008). **Requisiti Organizzativi - Chiarimenti ed integrazioni.**

Il DM 193/2008 agli articoli 7 e 8 introduce significative innovazioni in materia di organizzazione degli uffici e del lavoro ai fini del riconoscimento delle strutture di Patronato. Di seguito si forniscono ulteriori chiarimenti ed indicazioni operative.

Gli uffici dei patronati, ai fini del riconoscimento del punteggio organizzativo in base alla nuova normativa, devono contemporaneamente soddisfare le seguenti tre tipologie di requisiti:

- a) conformità della struttura degli uffici, riferita alle nuove disposizioni sulla configurazione dei locali destinati all'attività di patronato;
- b) rispetto degli orari minimi di apertura al pubblico;
- c) assegnazione di operatori e/o di personale comandato nei minimi stabiliti dal DM 193/2008.

Al riguardo, si ritiene utile ribadire che le sedi operative di Patronato già riconosciute alla data di entrata in vigore del regolamento (01.01.2009) - devono adeguare la propria struttura organizzativa, relativamente ai punti a), b) e c) sopra indicati, entro ventiquattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2009, ovvero, non oltre il 31.12.2010.

Pertanto, per dette sedi, relativamente agli anni 2009 e 2010, sarà sufficiente il possesso dei requisiti previsti dal D.I. 764/94, fermo restando che per l'attribuzione del punteggio organizzativo dovranno essere soddisfatti i limiti minimi di punti attività 500 per le sedi provinciali e 250 per le zonali, con esclusione dal calcolo del punteggio previsto per la trasmissione telematica.

Le disposizioni che seguono, quindi, avranno effetto obbligatorio solo a decorrere dalle verifiche ispettive riguardanti l'attività 2011.

La carenza dei requisiti organizzativi può dar luogo, oltre alla decurtazione del punteggio organizzativo, anche ad una decurtazione proporzionale del punteggio di attività.

In considerazione dei problemi connessi alla prima attuazione della nuova normativa, per gli anni 2009 e 2010 le eventuali decurtazioni relative alla carenza dei requisiti di cui ai punti a), b) e c) produrranno effetto soltanto sul punteggio organizzativo e non avranno conseguenze sul punteggio relativo all'attività svolta.

Premesso quanto sopra, si precisano ulteriormente alcuni aspetti che devono essere soddisfatti per poter compiutamente ritenere un ufficio di patronato rispondente alle norme di legge.

- 1) L'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti a), b) e c), deve essere considerata carenza dei requisiti ex art. 7 del più volte citato DM 193/2008.
- 2) Nel corso dell'anno solare tutte le situazioni che comportano la mancanza dei predetti requisiti devono essere comunicate **preventivamente** alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, ai sensi dell'art.9, comma 3, con le modalità telematiche previste nella procedura informatizzata in via di realizzazione. Nelle more del completamento della procedura di cui sopra, le comunicazioni devono essere trasmesse nelle forme tradizionali. Nel caso si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili la comunicazione dovrà comunque essere inviata alla competente Direzione Provinciale entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento;
- 3) Qualora si verifichi nell'anno solare la carenza dei requisiti di cui all'art. 7 per un periodo superiore a 16 settimane anche non continuative, non verrà riconosciuto il punteggio organizzativo;

- 4) Nel caso in cui la carenza non sia stata comunicata al Servizio Ispezione Lavoro, ma sia stata oggetto di rilevazione d'ufficio da parte del Servizio stesso, alla sede interessata non sarà attribuito alcun punteggio di attività e di organizzazione per l'intero anno di competenza, anche se nell'anno solare stesso risultino soddisfatti i requisiti organizzativi per più di 36 settimane;
- 5) A partire dalle verifiche sull'attività 2011 nel caso sia accertato un numero di settimane di carenza dei requisiti nell'anno solare superiore a 16, alla sede interessata, non verrà riconosciuto alcun punteggio organizzativo e verrà effettuata anche una decurtazione sul punteggio di attività accertato in proporzione al numero delle settimane di carenza rispetto alle 52 settimane considerate dell'intero anno, utilizzando la seguente formula:

$$\text{Punti attività riconosciuti} = \text{punti attività accertati} \times (52 - \text{settimane carenti}) : 52$$

Ad esempio:

Situazione:

- Sede provinciale con requisiti carenti per 20 settimane e con un punti riconosciuti = 2000

Risultato:

1 - Punti organizzazione riconosciuti = **ZERO**

2 - Punti attività riconosciuti : $2000 \times (52-20) : 52 = 1230,769$ (**1231**)

- 6) Alle sedi istituite o chiuse, nell'anno di rilevazione, che abbiano effettuato le opportune comunicazioni alle DDPPL e che, considerato anche il loro limitato periodo attivo nel corso dell'intero anno solare, abbiano superato le 16 settimane di carenza dei requisiti, è riconosciuta l'attività e non è attribuito il punteggio organizzativo;
- 7) Le sedi chiuse nell'anno di rilevazione dovranno presentare alla competente Direzione provinciale del lavoro i registri e le statistiche per l'attività aperta e definita per il periodo nel quale la sede è stata aperta. Per il periodo successivo alla chiusura l'attività ancora in corso sarà portata in definizione dalla sede che sarà indicata dal patronato in ambito provinciale, se la sede chiusa è una zonale, altrimenti nell'ambito regionale. Nel caso di impossibilità di individuare la struttura negli ambiti territoriali sopra richiamati, l'attività dovrà essere assegnata alla sede provinciale più vicina della regione limitrofa.
- 8) Per i casi, di cui al punto 6), la sede non potrà essere riattivata nello stesso ambito territoriale, l'anno successivo alla chiusura. L'eventuale riapertura sarà possibile solo dopo il secondo anno di chiusura.

- 9) Nel caso in cui la carenza riguardi una sede provinciale, per il primo anno la decurtazione del punteggio organizzativo e di attività sarà effettuata solo per l'ufficio provinciale e non sarà estesa alle relative zone.
- 10) Nel caso in cui la carenza dei requisiti di una sede provinciale si ripeta anche nell'anno successivo, le decurtazioni dell'intero punteggio organizzativo ed in percentuale del punteggio di attività verranno applicate anche alle sedi zonali nella stessa misura determinata per la sede provinciale.

Si rappresenta, infine, che nel caso la carenza dei requisiti ex art.7 riguardi una sede provinciale, la stessa non potrà essere computata nel numero delle strutture minime richieste ai fini del riconoscimento giuridico (art.3 L.152/2001). Pertanto, nel caso in cui non fosse raggiunto il numero minimo di strutture provinciali previsto, si configurerebbe una vera e propria impossibilità ad operare da parte del patronato stesso.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Edoardo GAMBACCIANI)



ALLEGATO 1

Di seguito e a titolo esemplificativo si riportano le seguenti tabelle:

VALUTAZIONI DELLA CARENZA SETTIMANALE

(nel caso di apertura al pubblico per meno di 10 ore, per le sedi zonali, e per meno di 30 ore per le sedi provinciali, la carenza è considerata per l'intera settimana)

		Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	C'è stata carenza?
Caso 1 Sede Zona	Apertura prevista	3 ore	3 ore	3 ore	3 ore	3 ore	NO	NO (aperta 12 ore)
	Apertura effettuata	NO	SI	SI	SI	SI	NO	
Caso 2 Sede Zona	Apertura prevista	NO	3 ore	3 ore	3 ore	3 ore	NO	SI (aperta 9 ore)
	Apertura effettuata	NO	SI	NO	SI	SI	NO	
Caso 3 Sede Zona	Apertura prevista	NO	3 ore	NO	3 ore	4 ore	NO	NO (aperta 10 ore)
	Apertura effettuata	NO	SI	NO	SI	SI	NO	
Caso 4 Sede Provinc ia	Apertura prevista	6 ore	6 ore	6 ore	6 ore	6 ore	5 ore	NO (aperta 30 ore)
	Apertura effettuata	SI	SI	SI	SI	SI	NO	
Caso 5 Sede Provinc ia	Apertura prevista	6 ore	6 ore	6 ore	6 ore	6 ore	NO	SI (aperta 24 ore)
	Apertura effettuata	SI	SI	SI	SI	NO	NO	
Caso 6 Sede Provinc ia	Apertura prevista	6 ore	6 ore	6 ore	6 ore	6 ore	NO	NO (aperta 30 ore)
	Apertura effettuata	SI	SI	SI	SI	SI	NO	

**APPLICAZIONE DELLE DECURTAZIONI IN BASE AL NUMERO DELLE SETTIMANE
CARENTI (anche non continuative)**

	Settimane con carenza dei requisiti di apertura	Settimane con carenza di requisiti di personale	settimane con requisiti ok	Decurtazione punteggio Organizzativo	Decurtazione pun teggio attività su accertato (v. calcolo)
1	2	3	4	5	6
Caso 1 Sede Zona	4	4	44	NO	NO
Caso 2 Sede Zona	10	8	34	SI (superate le 16 settimane)	SI
Caso 3 Sede Provincia	4	4	44	NO	NO
Caso 4 Sede Provincia con due operatori (ANNO 1)	10	8	34	SI (superate le 16 settimane) NO alle zone	SI NO alle zone
Caso 5 Sede Provincia con due operatori (ANNO 2)	10	8	34	SI (superate le 16 settimane) (SI alle zone)	SI (SI alle zone)
Caso 6 Sede Provincia con due operatori	4	8	40	NO	NO

Per quanto riguarda il personale di cui alla colonna 3, da non confondersi con l'apertura al pubblico di cui alla colonna 2. si deve intendere carente dei requisiti un ufficio il/i cui operatore/i comandato/i risulti/no cessato/i in quanto viene meno, sotto il profilo giuridico, il rapporto di lavoro/comando (es. revoca del comando; dimissioni, licenziamento; pensionamento; ecc.); al contrario, nei casi legati ai normali fenomeni lavorativi derivanti dagli istituti normativi e contrattuali, che non determinano carenza, l'ufficio si intende in regola con i requisiti organizzativi.

In presenza di carenze sia del tipo b), apertura al pubblico, sia del tipo c), assegnazione del personale, che dovessero avvenire nello stesso periodo, le settimane di carenza sarebbero conteggiate una sola volta (una zona chiusa per un mese (carenza di apertura) perché il responsabile è andato in pensione e non è stato sostituito (carenza di personale), equivale ad una carenza di 4 settimane).

In sintesi per una sede con un solo operatore, la carenza è sempre verificata una volta superate le 16 settimane di chiusura al pubblico per qualsiasi ragione. Per le sedi con due o più operatori occorre una analisi più accurata sui periodi di permanenza dei requisiti di legge.